

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“NORME PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO-AMBIENTALE REGIONALE”

Relazione illustrativa

Sintesi dei contenuti essenziali

La proposta di legge in oggetto riguarda l'aggiornamento, l'integrazione e la modifica delle attuali Leggi regionali afferenti alla materia, “ Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e conservazione della biodiversità”, creando un unico testo coordinato. Le Leggi regionali interessate sono le seguenti:

- L.R. 11 aprile 1995, n. 49 – “ Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale”, che viene completamente sostituita con la presente legge;
- L.R. 6 aprile 2000, n. 56 –“Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche” che viene completamente sostituita con la presente legge;
- L.R. 16 marzo 1994 n. 24 – “Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi” di cui vengono modificati alcuni articoli, abrogati alcuni articoli relativi alla gestione e ordinamento comuni a tutti i parchi regionali e sostituiti con la presente legge;
- L.R. 11 agosto 1997, n. 65 – “Istituzione dell’Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio”, di cui vengono modificati alcuni articoli, abrogati alcuni articoli relativi alla gestione e ordinamento comuni a tutti i parchi regionali e sostituiti con la presente legge;
- L.R. 13 agosto 1998, 60 – “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali”;
- L.R. 23 gennaio 1998 n. 7 “Istituzione del servizio di volontariato di vigilanza ambientale” che viene completamente sostituita con la presente legge;
- L.R. 17 marzo 2000, n. 24 “Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza” di cui vengono modificati alcuni articoli.

La proposta di legge interessa quindi nel complesso la materia della tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale e della conservazione della biodiversità, regolata attualmente dalla l.r. 11 aprile 1995, n. 49 “Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale”, dalla l.r. 6 aprile 2000, n. 56 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche”, nonché dalle ll.rr. istitutive dei parchi regionali.

Le richiamate fonti normative hanno consentito ad oggi l’istituzione ed il consolidamento di un articolato sistema composto da tre parchi regionali, dalle altre aree protette di livello sub regionale (3 parchi provinciali, 46 riserve naturali e 58 ANPIL) e dai siti della Rete Natura 2000 (n 134 SIC - siti di importanza comunitaria - n. 61 ZPS -zone di protezione speciale -, n. 16 Sir -siti di interesse regionale) che interessa nel complesso, al netto delle sovrapposizioni, circa il 17% della superficie regionale.

Nel corso degli anni le suddette leggi regionali che regolano la materia sono state oggetto di varie modifiche ad opera dal legislatore regionale (anche in occasione di operazioni che originavano da interventi nelle materie diverse da quelle proprie del settore), nonché a seguito di modifiche normative successive di livello nazionale.

Il complesso della disciplina di cui si tratta ha reso necessario una rivisitazione organica anche alla luce delle esigenze di rinnovamento derivanti dall’esperienza maturata nella nostra Regione nel corso di un ventennio ed in considerazione delle nuove esigenze generali di riforma dell’intervento e dell’azione della pubblica amministrazione in generale. E’ stato in particolare tenuto conto anche dell’evolversi del processo di riforma delle province, al fine di verificarne le possibili ricadute sull’assetto della governance sub-regionale e sul sistema delle aree naturali protette e della biodiversità a tali livelli istituzionali affidate.

Con la presente proposta di legge, pertanto, si organizza in un unico testo normativo integrato, aggiornato, organico e coordinato le norme relative all'istituzione, alla pianificazione integrata ed alla gestione dell'intero sistema delle aree naturali protette, nonché la disciplina della tutela della biodiversità, introducendo, come emerge dallo stesso titolo, il principio di unitarietà delle politiche di tutela, conservazione e valorizzazione del ricco e variegato "Patrimonio Naturalistico Ambientale Regionale".

L'obiettivo che si intende perseguire è quello in generale di un rilancio del sistema, nel rispetto delle sue peculiari finalità di tutela, conservazione e valorizzazione delle aree naturali e della biodiversità, che dovrà essere perseguito con nuove e diverse modalità. Consolidata la fase istitutiva del sistema, che risulta ampiamente completo per quanto riguarda la definizione degli aspetti relativi alla istituzione delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000, finalizzati soprattutto alla tutela e salvaguardia, si pone l'esigenza di una più efficace evoluzione e rilancio dell'intero sistema finalizzato ad una sua promozione e valorizzazione in forma sempre più coordinata e integrata delle stesse aree, anche e soprattutto per una maggiore e più efficace sinergia ed integrazione fra ambiente ed attività antropiche (economia, turismo, formazione/didattica e ricerca scientifica e attività ricreative, secondo principi di difesa e ricostituzione degli equilibri ambientali e territoriali). Si ritiene ineludibile combinare infatti la tutela delle aree naturali con la promozione e lo sviluppo dei valori culturali, sociali ed economici delle stesse aree, coniugando e facendo dialogare la salvaguardia e la valorizzazione integrata dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici, delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali con quelli naturalistici e di tutela della biodiversità.

Al fine di ottenere risultati analoghi ed omogenei tra la tutela terrestre e quella costiero- marina, in una regione mediterranea come la nostra, è stato necessario, poi, esplicitare e prevedere la promozione da parte della Regione di forme di intesa/raccordo con lo Stato, competente in materia di tutela ambientale del mare, con i Parchi Nazionali al fine di legittimarne l'azione integrata e di supporto/collaborazione tra Regione e Stato; ciò appunto nel rispetto della disciplina e delle competenze esclusive dello Stato in materia di aree protette marine, di biodiversità marina e più genericamente di "tutela del mare". In tale contesto si pongono le basi per una ulteriore azione di coordinamento e supporto della Regione al monitoraggio del mare e della sua biodiversità, già attivato dalla Regione (in particolare col progetto e l'azione concreta dell'Osservatorio Toscano Cetacei e la promozione delle aree marine protette, nell'ambito del Santuario dei Cetacei e della direttiva sulla Marine strategy).

L'attuale contesto economico e normativo ha reso indispensabile inoltre un adeguamento della normativa per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione e di efficacia del complesso assetto della governance pubblica e della Pubblica Amministrazione in generale, anche nel quadro degli obiettivi di spending review; ciò con particolare riguardo agli enti speciali costituiti dai parchi regionali, in quanto enti dipendenti/emanazione dalla Regione, attraverso l'introduzione di misure di semplificazione e di snellimento dell'organizzazione e delle procedure, in analogia a quanto la Regione sta definendo per la propria struttura e per quella degli Enti e delle Agenzie regionali nel rispetto dell'evoluzione della normativa statale in generale.

I contenuti specifici essenziali della proposta di legge sono i seguenti:

- 1) integrazione in un unico strumento normativo, di completa, immediata e chiara comprensione, la regolazione, l'organizzazione e la gestione delle aree naturali protette con quella dei siti della Rete Natura 2000 terrestri, del supporto regionale allo Stato in riferimento alla tutela e monitoraggio dell'ambiente marino, che individui in modo univoco, coordinato ed efficace, nell'ambito delle competenze proprie, le finalità delle politiche regionali in materia. A questo riguardo si introduce (espresso chiaramente anche nel titolo della stessa legge) il concetto di "patrimonio naturalistico-ambientale regionale" quale un unicum "bene comune", ancorché composto da diverse componenti strettamente integrate tra loro;
- 2) aggiornamento/integrazione e armonizzazione dell'intero impianto normativo in materia di aree protette, parchi regionali e di tutela della biodiversità con la normativa sopravvenuta ed in evoluzione a livello comunitario e statale influente in materia;
- 3) maggiore efficienza ed efficacia, nonché snellimento e semplificazione del sistema odierno degli strumenti di pianificazione, amministrazione e gestione per tutti i soggetti competenti o comunque interessati, in particolare per quanto attiene alla razionalizzazione e riordino delle competenze, delle procedure e dei contenuti degli strumenti di programmazione, regolamentazione, gestione, monitoraggio, diffusione dell'informazione e della promozione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000;

4) aggiornamento e omogeneizzazione della disciplina sulla governance e sugli atti fondamentali per la pianificazione e programmazione economica finanziaria e sulla gestione dei tre parchi regionali, in coerenza con l'evoluzione della disciplina introdotta in questi ultimi anni che ha modificato l'assetto originario e l'organizzazione di detti enti assimilandoli sempre più agli altri enti dipendenti/emanazione dalla Regione, ciò fermo restando la forte caratterizzazione degli stessi in relazione alle specifiche peculiarità ambientali ed alla loro mission, nel rispetto del ruolo di indirizzo e di governo degli enti locali. Ciò ha portato alla modifica/snellimento della composizione degli organi ed all'individuazione di modalità di assetto unitarie tra i parchi regionali più efficienti in relazione al loro funzionamento;

5) aggiornamento e semplificazione della classificazione delle aree protette sub regionali vigente, alla luce delle esperienze maturate e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2 della L. 394/91. Ciò viene realizzato, come sopra accennato, con la riconduzione a sole quattro tipologie le aree tutelate: parchi regionali, riserve naturali regionali, Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS). Vengono raggruppate le aree naturali protette di livello sub regionale, in una unica tipologia (riserve naturali) superando la previgente articolazione, nel rispetto del ruolo e delle prerogative degli enti locali e dall'esperienza da essi maturata. Ciò disciplinando la stretta integrazione/unificazione della funzione di programmazione e di gestione delle province sia delle aree protette di rilievo sub regionale in analogia e coerenza con quanto già disciplinato per i siti della Rete di Natura 2000. Vengono infine ricondotti a SIC i siti di interesse regionale, venendo quindi a riconoscere solo le tipologie comunitarie di siti delle Rete Natura 2000 (appunto SIC e ZPS);

6) individuazione di procedure, strumenti e competenze tese alla valorizzazione ed alla promozione dell'intero sistema dei parchi regionali e delle aree naturali sub regionali, compreso il ricco patrimonio immobiliare – edifici e terreni - spesso di proprietà pubblica (con particolare riferimento alla Tenuta di San Rossore, di proprietà regionale, e del ricco patrimonio pubblico degli enti locali) in esse esistente, secondo principi di efficienza, della green economy e di rilancio complessivo del patrimonio naturalistico.

Più nello specifico, le principali innovazioni introdotte con la presente proposta di legge sono le seguenti, esplicitate per macro-aree :

Disciplina unica per la tutela dell'ambiente e la conservazione della biodiversità:

Come già anticipato, con la presente proposta, si perviene ad un testo unico che sostituisce ed integra tra loro le diverse discipline delle aree naturali protette e della tutela della biodiversità, anche al fine di superare le lacune e la separatezza dell'attuale disciplina, in analogia a quanto sta già avvenendo in altre Regioni.

Vengono perfezionati ed aggiornati aspetti di dettaglio della disciplina relativi alla valorizzazione delle risorse ambientali minori, oggi spesso trascurate, definendo con maggiore precisione elementi peculiari e particolari delle componenti più puntali del patrimonio naturalistico-ambientale della nostra Regione, quali le emergenze geologiche e geomorfologiche le specie vegetali e animali endemiche ed a rischio di estinzione specifiche della nostra Regione. Si individuano poi, ove opportuno, diverse ed ulteriori tipologie di beni ambientali da salvaguardare, che costituiscono il tessuto naturalistico connettivo del già ricco patrimonio naturalistico ambientale, quali le Aree di Collegamento Ecologico. Ciò consente di pervenire ad un'unica rete di aree di elementi/componenti riconosciuti e sottoposti a tutela a cui corrisponde un'unica fonte normativa regionale oggetto di salvaguardia individuate in base alla normativa vigente, comunitaria e nazionale.

Governance regionale e sub regionale:

Il sistema regionale esistente, vede oggi un complesso ed articolato sistema di competenze attribuite alla Regione, agli enti parco regionali, alle province ed ai comuni, secondo un principio di adeguatezza, di efficacia ed efficienza del processo ed degli atti di programmazione, di pianificazione e di gestione tecnico/amministrativa in materia di aree naturali protette regionali e sub regionali e per la tutela della biodiversità. Sulla base delle criticità rilevate e messe in luce dalla pluriennale esperienza, la presente proposta tende a superare la mancanza di una disciplina coordinata e capace di promuovere e indirizzare

verso una gestione integrata e di sistema delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000. Viene inoltre dato risposta alla necessità, fortemente sentita, di superare l'assenza di relazioni sistematiche di cooperazione e coordinamento nella gestione dei parchi regionali tra loro, tra questi ed i parchi nazionali e con le province competenti la gestione delle altre aree protette sub regionali e dei siti della rete Natura 2000, in grado di superare visioni particolari e localistiche di limitata valenza.

Si provvede quindi ad unificare nell'unica categoria "aree protette sub – regionali" - le attuali aree protette non regionali (riserve, parchi provinciali e Anpil comunali); ciò avviene mantenendo diversificati livelli di competenza e gradi di protezione e di salvaguardia dell'ambiente, attribuendone la competenza alla Province, (ciò fermo restando la compatibilità con l'assetto e la governance del sistema sub regionale di livello provinciale che troverà la sua formulazione definitiva solo in seguito all'attuazione del riordino che la Regione deve compiere relativamente a tale livello di governo nel rispetto della legislazione nazionale), prevedendo forme di avvalimento di comuni e unioni degli stessi al livello provinciale e di questo con gli enti parco regionali. Si disciplina in particolare:

- 1) la predisposizione da parte della Regione di uno statuto tipo per i tre parchi regionali;
- 2) la ridefinizione del consiglio direttivo del parco con una forte riduzione dei suoi membri;
- 3) l'introduzione di norme per rendere certa ed efficace ed integrata con la realtà scio/economica locale, la composizione e l'azione della comunità del parco;
- 4) l'introduzione di forme specifiche di collaborazione/gestione unitaria, tramite convenzionamento, tra gli enti parco e tra questi e le province che consentano la realizzazione di sinergie/economie nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza (come ad esempio: programmazione e pianificazione e disciplina/gestione delle aree ecologicamente connesse), anche attraverso la messa in atto di forme di gestione unitaria per realizzare vere e proprie economie di spesa nell'espletamento di attività comuni e connesse alla gestione ed all'amministrazione dei parchi e dell'intero sistema delle aree protette e della Rete Natura 2000.

Relazioni e raccordo della Regione con lo Stato e con i parchi nazionali:

E' stato necessario, pur nel rispetto della ripartizione di competenze tra Stato, Regione e parchi nazionali, ridefinire e meglio precisare il processo per il coordinamento, tramite atti convenzionali delle relazioni intercorrenti con lo Stato, i parchi nazionali e le altre Regioni sul cui territorio ricadono aree protette e parchi nazionali, nel rispetto della normativa nazionale. Ciò ha tenuto di conto del principio di leale e adeguata collaborazione e supporto in materia soprattutto di monitoraggio dell'ambiente marino e di valutazione di incidenza per gli interventi di rilievo regionale ricadenti nell'ambito dei parchi nazionali (come peraltro sta già avvenendo in forme non codificate). In particolare per l'ambiente marino è stato definito e disciplinato nella presente legge l'attività sino ad oggi già svolta e l'esperienza acquisita dalla Regione Toscana col progetto dell'Osservatorio Toscano Cetacei, quale supporto scientifico e di coordinamento delle azioni regionali in attuazione del Santuario Pelagos, ciò definendo i contorni dell'attività regionale, sempre nei limiti delle specifiche competenze, in raccordo anche con quanto previsto dalla Direttiva 2008/56 "Marine strategy" e del decreto legislativo 190/2010 di recepimento nazionale, in merito alla tutela specifica della biodiversità marina e, più in generale, in materia di valorizzazione delle aree potenzialmente vocate quali aree marine protette. E' stato poi previsto la possibilità di sottoscrivere specifiche convenzioni con lo Stato, le Capitanerie di Porto e gli eventuali ulteriori soggetti competenti in materia di tutela del mare, al fine di garantire alla Regione lo svolgimento delle attività legate alla tutela, al monitoraggio e alla valorizzazione della biodiversità marina e delle aree marine e aree protette che comprendono la propria azione alla fascia marina costiera regionale.

Governance regionale:

Un contenuto fondamentale della nuova legge attiene alla migliore e più efficace definizione della governance dei parchi regionali, introducendo forme di semplificazione e di sviluppo di sinergie/cooperazione possibili tra i parchi regionali stessi, tra questi con i parchi nazionali e con gli enti competenti le aree ed i siti Natura 2000. Ciò nel rispetto e ai fini di una maggiore valorizzazione della

mission peculiare e del ruolo “speciale” degli enti parco.

Al fine di rendere ordinaria una gestione economico/finanziaria corretta, anche in linea di riordino della pubblica amministrazione e con i principi di spending review, il riordino della governance i processi di innovazione e semplificazione che è necessario attivare, non ha tradito, ma al contrario ha valorizzato la loro natura e lo specifico ruolo loro assegnato dalla normativa nazionale. Ciò avviene anche con una loro maggiore responsabilità di gestione, introducendo, ferma restando la determinazione da parte della Regione del proprio apporto finanziario ed il rispetto dei budget loro assegnati, l'introduzione di forme di flessibilità, di autonomia e di responsabilizzazione della spesa, nel rispetto e dei limiti dell'assegnazione budgettizzata delle risorse necessarie per la gestione (spesa corrente).

Il modello perseguito è quello di soggetti attivi e capaci di mettere in atto politiche di gestione e di sviluppo convergenti e sinergiche che comprendono anche l'incremento delle forme e le fonti di autofinanziamento attraverso la promozione. Ciò riconoscendo tra le finalità degli enti parco la promozione della produzione sul proprio territorio di beni primari ed unici quali i prodotti tipici (biologici e con un valore aggiunto derivante dall'ambito naturale della loro produzione), innovandone, per quanto possibile la normativa in senso privatistico, promuovendo la possibilità di estendere e generalizzare l'introduzione di un biglietto di ingresso alle aree più sensibili e/o caratteristiche e ai centri di servizio, da un lato, e valorizzando ed articolando il riconoscimento di un marchio per i produttori locali di servizi, prodotti e materiali, che presentano caratteristiche di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale.

Governance sub – regionale:

Per quanto attiene alla governance delle aree protette sub regionali (le odierne riserve e parchi provinciali e le Anpil comunali), dall'esperienza maturata si è proceduto ad una sua semplificazione riconoscendo alle Province le funzioni di pianificazione /regolazione/programmazione/gestione delle aree protette sub regionali, a qualsiasi livello territoriale appartengano, insieme ai siti della Rete Natura 2000. Si richiama al proposito quanto riportato al paragrafo “Governance regionale e sub regionale”. E' poi previsto che saranno le stesse amministrazioni provinciali a decidere se necessario, valutando caso per caso, la possibilità di affidamento/avvalimento, tramite atti convenzionali, della gestione delle stesse aree ai comuni o alle unioni di comuni, o agli enti parco regionali ecologicamente connessi; ciò ferma restando la titolarità delle funzioni in capo alle amministrazioni provinciali e il rispetto del principio di adeguatezza per l'esercizio delle funzioni richieste e delle caratteristiche gestionali e ambientali delle diverse aree protette.

Pianificazione e Semplificazione delle procedure autorizzatorie ed amministrative:

Per quanto attiene ai parchi regionali (ma lo stesso può dirsi anche per la pianificazione sub regionale), si introduce, in conformità a quanto ipotizzato per i parchi nazionali in sede di revisione della l. 394/91, il superamento della “sovrabbondanza” degli strumenti di pianificazione e di programmazione. La normativa attuale prevede, infatti, l'approvazione da parte di ciascun ente parco del regolamento, che detta la disciplina generale da rispettare nella fruizione del parco, del piano del parco, che detta in particolare la disciplina urbanistico territoriale del parco, del piano pluriennale economico e sociale, con funzione di programmazione degli interventi da attuare sul territorio, nonché dei piani di gestione che pianificano nel dettaglio aree specifiche. La normativa attuale prevede poi che tali strumenti siano peraltro adottati ed approvati da soggetti diversi (il piano è adottato e approvato dall'ente parco, come il regolamento, mentre il PPES è adottato dalla comunità del parco e approvato dalla Regione, mentre i piani di gestione sono approvati dal parco. La Regione si esprime su tutti tali atti con proprio parere vincolante).

Con la presente proposta di legge si prevede di uniformare/unificare e semplificare la disciplina dei diversi strumenti di pianificazione e di programmazione con la previsione di un unico piano del parco per la pianificazione della tutela e della valorizzazione delle risorse naturali ed economiche eco-sostenibili (ciò sopprimendo il PPES). Il piano unico integrato viene adottato e approvato dalla Regione, e viene a costituire parte integrante del PIT con la valenza riconosciuta dall'articolo 25 della L 394/91, e di conseguenza anche di piano paesistico. Detto piano, per quanto riguarda i contenuti più strettamente attinenti alla programmazione, viene aggiornato periodicamente, in coerenza con il PAER regionale. Sono state poi introdotte norme di chiusura che consentano l'esercizio concreto di attività di supervisione e di

impulso regionale transitorie per l'adeguamento alla presente legge e di esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata conclusione del processo di formazione di competenza degli strumenti di pianificazione/programmazione, ovvero di una sua illimitata proiezione nel tempo.

Viene mantenuta la possibilità per l'ente parco di perseguire le finalità del parco attraverso piani di gestione che declinano con ulteriori elementi di dettaglio i contenuti del piano integrato per il parco e del regolamento del parco. Il piano di gestione è adottato e approvato dal consiglio direttivo del parco, nel rispetto delle disposizioni del piano integrato per il parco e del regolamento del parco. I tempi assegnati al parco per la ridefinizione del piano unico è di un anno dall'approvazione della legge e del regolamento al massimo è di sei mesi dall'approvazione del piano unico.

Supporto scientifico, tecnico/amministrativo e di valutazione:

La molteplicità di competenze regionali in materia ambientale e la complessità delle azioni indispensabili per un'adeguata ed efficace programmazione e gestione delle aree naturali protette e per la tutela della biodiversità ha reso necessario dotarsi di adeguati supporti scientifico, conoscitivo, di monitoraggio e coordinamento delle politiche e delle azioni messe in atto dalla Regione e dai molteplici soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge. Si prevede di costituire due strumenti: la consulta regionale per le aree protette e la biodiversità e l'osservatorio toscano per la biodiversità, terrestre e marina.

Il primo, la consulta, costituisce uno strumento di supporto/consulenza alla Giunta regionale (ed ai parchi ed alle province, se da loro richiesto) per la valutazione delle proposte di atti in attuazione della presente legge; viene a riunificare l'attuale consulta per le aree protette e il comitato scientifico dell'odierno Osservatorio Toscano Cetacei). Si prevede anche un affiancamento della consulta agli organismi di supporto scientifico degli enti gestori (in particolare dei comitati scientifici dei parchi regionali), ove opportuno, un coordinamento delle loro attività, anche per garantire uniformità di comportamenti a livello regionale e la circolazione e lo scambio delle conoscenze scientifiche e delle tecniche individuate per una più efficace gestione dei territori tutelati.

Il secondo strumento, l'osservatorio toscano per la biodiversità, recuperando e facendo tesoro dell'esperienza dell'attuale OTC (Osservatorio Toscano Cetacei) costituisce la sede per la raccolta, la sistematizzazione e diffusione delle informazioni sulla biodiversità nel suo insieme, quella marina e quella terrestre, garantendo il coordinamento dell'azione svolta dai diversi soggetti coinvolti in materia ed una adeguata risposta alle direttive nazionali in attuazione della strategia nazionale per la biodiversità.

Analisi dell'articolato

Titolo I - Disposizioni generali

Capo I - Disposizioni generali sul patrimonio naturalistico-ambientale regionale (dall'articolo 1 all'articolo 8)

Nel Capo I si introducono i contenuti generali e originali della legge e la disciplina degli organismi e delle linee programmatiche comuni all'intero nuovo sistema: si definiscono in modo integrato la governance e la programmazione in materia di parchi e delle altre aree protette, dei siti Natura 2000, nonché degli altri elementi di un unico sistema. Ciò avviene introducendo e riferendosi al concetto di sistema unico e coordinato di beni e valori comuni che costituiscono il "Patrimonio Naturalistico Ambientale regionale". Tale patrimonio si compone:

- del sistema integrato delle aree naturali protette (parchi e riserve naturali regionali, cui si aggiungono le aree protette nazionali ricadenti sul territorio regionale);
- del sistema regionale della biodiversità - rete dei siti Natura 2000 (pSIC, SIC e ZPS di cui alla rete Natura 2000 e dagli altri elementi quali le Aree di Collegamento Ecologico e le Zone umide Ramsar);
- degli altri valori del patrimonio, quali: gli alberi monumentali, gli habitat naturali e seminaturali, le specie di flora e di fauna tipiche dell'ecosistema regionale, i geositi di interesse regionale.

Le aree protette ed i Siti tutelati con normativa speciale di cui alla presente legge si riducono a sole 4 tipologie, venendosi ad eliminare i parchi provinciali e le ANPIL (che saranno ricondotti a riserve se ne avranno le caratteristiche ai sensi della normativa nazionale), i Sir di solo rilievo regionale (che saranno trasformati in SIC di cui alla disciplina comunitaria). Mentre i parchi, le riserve, i SIC e le ZPS saranno sottoposti alla disciplina "speciale" di cui alla presente legge, le Aree di collegamento ecologico funzionale e gli elementi strutturali e funzionali della rete ecologica saranno ricondotti alla disciplina urbanistica e del governo del territorio.

Capo II – Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità e osservatorio toscano per la biodiversità (dall'articolo 9 all'articolo 11)

Nel presente Capo, in attuazione anche delle direttive ed alle strategie ministeriali in materia di aree protette e biodiversità, si costituiscono due organismi di supporto tecnico scientifico e di monitoraggio e coordinamento della Giunta. Il primo, la Consulta, avrà funzioni appunto di consulenza e supporto tecnico/scientifico per la Giunta nell'esercizio delle proprie funzioni; l'Osservatorio toscano della biodiversità sia terrestre che marina, costituito dalla struttura regionale competente, svolgerà le funzioni per il coordinamento, il monitoraggio e lo scambio di informazioni e dati sullo stato di conservazione di specie ed habitat terrestri e marini della Toscana. Si intende in tal modo dare rilievo anche alle funzioni che vengono svolte in relazione al trattato che ha istituito il Santuario Pelagos ed, in particolare, all'esperienza pluriennale maturata dalla Regione col progetto e l'attività dell'OTC.

Capo III – Programmazione regionale in materia di biodiversità e aree protette. Sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano (dall'articolo 12 all'articolo 13)

Nel presente Capo si disciplinano in modo integrato gli aspetti generali ed i contenuti relativi alla programmazione regionale. Viene quindi aggiornata ed integrata la disciplina che regola il PAER, ricomprendendo al suo interno, in modo integrato, gli aspetti relativi a parchi, riserve, SIC e ZPS e agli altri elementi del patrimonio naturalistico ambientale di cui al Titolo I. Si introduce inoltre il Sistema informativo regionale relativo al patrimonio naturalistico e della biodiversità, valorizzando e sviluppando anche l'esperienza acquisita attraverso i repertori naturalistici elaborati in materia di biodiversità, di cui ai progetti RENATO E BIOMART.

Titolo II – Disciplina del sistema regionale delle aree naturali protette

Capo I – Funzioni della Regione, dell'ente parco regionale e degli enti locali (dall'articolo 14 all'articolo 17)

Le novità di questo Capo si riferiscono agli aspetti di governance e discendono dalla soppressione delle tipologie di aree protette oggi solo di rilievo regionale, quali i parchi provinciali, le Anpil ed i siti (sir) di esclusivo interesse regionale. Si sottolinea che i comuni e le unioni dei comuni potranno svolgere, previa specifica convenzione con le amministrazioni provinciali, funzioni gestionali delle riserve, la cui istituzione è riservata alle province. Anche i parchi regionali, dietro specifica convenzione con le province, potranno gestire le riserve naturali regionali. Si precisa che gli atti di gestione degli enti parco e dei comuni relativi alle riserve ed ai siti della Rete Natura 2000 non comprendono l'esercizio delle funzioni in materia di vinca e di rilascio del nulla osta che permangono in capo alle province.

Capo II – Disposizioni in materia di parchi regionali (dall'articolo 18 all'articolo 44)

Le novità in generale di questo Capo sono in primo luogo riconducibili ad uno snellimento e semplificazione degli atti e delle procedure di competenza dei parchi regionali e delle province per quanto riguarda le riserve

naturali, nonché di revisione e di riorganizzazione, nell'ottica di un loro più efficiente funzionamento, degli organi del parco. La durata degli organi e del Comitato scientifico dei parchi viene estesa a cinque anni ad eccezione di quella dei membri istituzionali della Comunità del parco che è legata ai termini ed al rinnovo delle amministrazioni degli enti locali che ne fanno parte. Si riduce la composizione del consiglio direttivo del parco dagli attuali 8/10 (variabile a seconda delle diverse previsioni degli statuti dei parchi) a 6 membri, dei quali quattro vengono scelti su una rosa di otto nominativi designati dalla Comunità del Parco e due dal Consiglio Regionale; ciò per assegnare snellezza ed una funzione eminentemente esecutiva al Consiglio direttivo stesso. La Comunità del parco assume invece un ruolo di indirizzo; alle sue sedute partecipano, senza diritto di voto, 5 rappresentanti delle categorie produttive, degli enti di ricerca e delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio al fine di contribuire alla definizione delle strategie di integrazione tra gli aspetti di tutela con quelle di valorizzazione economico sociale di interesse locale. L'unico atto che adotta la Comunità è lo statuto del parco data la sua natura strategica. Al fine di consentire una maggiore uniformità dei contenuti degli statuti dei parchi regionali, si prevede l'approvazione di uno statuto tipo, con deliberazione della Giunta regionale, per le parti generali e comuni. Ciò per rendere uniformi le strutture fondamentali e generali dei parchi, rinviando alla autonomia dei parchi la definizione degli aspetti statutari specifici relativi alle peculiarità ambientali e di tutela locali. I rimanenti atti obbligatori e fondamentali del parco sono tutti di competenza del Consiglio direttivo che li assumerà sulla base degli indirizzi e del parere obbligatorio della Comunità. Per quanto attiene la disciplina sugli organi si prevede inoltre la reintroduzione della indennità per il presidente del parco. Per quanto attiene alla pianificazione e programmazione del parco si prevede la modifica della attuale disciplina con la soppressione dei due piani fondamentali del parco (Piano del parco e PPES) creando un unico piano integrato, che viene predisposto dal Consiglio direttivo e poi adottato e approvato dal Consiglio regionale (con modifica dell'odierna procedura che assegna alla Regione l'espressione di un parere vincolante, rinviando l'approvazione al Parco). Il piano unico integrato diviene l'atto di pianificazione e programmazione unitaria del parco, in coerenza e facente parte della programmazione e pianificazione regionale ed insieme al regolamento costituisce l'atto strategico e operativo del parco. La sezione programmatica del piano è aggiornabile autonomamente e si conforma, per i contenuti, a quanto previsto dalla disciplina regionale in materia di atti di governo del territorio. Il regolamento del parco, predisposto dal consiglio direttivo, è approvato dalla Giunta regionale.

Viene mantenuta la possibilità per l'ente parco di perseguire le proprie finalità attraverso piani di gestione che declinano con ulteriori elementi di dettaglio i contenuti del piano integrato per il parco e del regolamento del parco. I piani di gestione vengono adottati e approvati dal consiglio direttivo, previa acquisizione del parere della comunità e del comitato scientifico del parco, nel rispetto delle disposizioni del piano integrato per il parco e del regolamento del parco. Per quanto attiene alla programmazione economico finanziaria e delle attività del parco, con la stessa impostazione di semplificazione adottata per la pianificazione, si prevede che il bilancio di previsione divenga l'atto unico per la programmazione previsionale annuale in materia economica finanziaria e delle attività ed interventi previsti annualmente, così come il bilancio consuntivo si prevede divenga l'unico atto di definizione del consuntivo, non solo economico finanziario, ma anche sociale e delle attività svolte; ciò con particolare riferimento alla previsione ed alla concreta utilizzazione delle risorse regionali e degli enti locali sia per la parte corrente che quella di investimento, con specifico riferimento e rispetto degli specifici indirizzi dettati dalla Regione. Vengono infine previste forme di cooperazione e associazione tra i parchi regionali nello svolgimento di funzioni comuni al fine di rendere sinergiche ed efficienti le azioni tecnico/amministrative comuni.

Nella "Sez. II - Comitato scientifico" si prevedono forme di coordinamento e cooperazione tra i comitati scientifici dei parchi e di rapporto con la consulta regionale e l'osservatorio regionale per la biodiversità.

Si richiama in particolare quanto disciplinato nella "Sez. IV – Patrimonio, contratti, contabilità e bilanci del parco relativamente all'introduzione del principio di budgettizzazione delle risorse assegnate ai parchi, ed inoltre: la previsione, nell'ambito del bilancio di previsione del parco, del programma annuale delle attività, quale documento di accompagnamento, ai fini di una chiara programmazione annuale delle attività e della gestione del parco, e del bilancio sociale ed ambientale del parco, quale integrazione del bilancio consuntivo di esercizio.

Nella "Sezione VI-Personale", si prevede che l'incarico di direttore del parco abbia durata non superiore a cinque anni e possa essere rinnovato una sola volta. Tale disciplina si applica ai contratti stipulati con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Si richiamano infine le norme per attivare forme di collaborazione/cooperazione tra parchi regionali, come disciplinato nella "Sez. VI – Personale" da attivarsi anche su impulso diretto della Regione, per lo

svolgimento di funzioni e di attività di comune interesse, per una riduzione dei costi ed un efficientamento delle risorse umane, prevedendo anche la possibilità, previa convenzione, di avvalersi dei servizi regionali per lo svolgimento di specifiche attività.

Infine, viene riconosciuta espressamente ai parchi regionali la qualità di autorità espropriante.

Capo III - Disposizioni in materia di riserve naturali regionali (dall'articolo 45 all'articolo 54)

Questo Capo comprende la disciplina delle riserve (compresa quindi l'evoluzione/trasformazione delle ex Anpi e degli ex parchi provinciali in riserve Naturali, come anticipato nei punti precedenti. La disciplina segue l'impronta di semplificazione già introdotta dalla presente legge per i parchi regionali. Un aspetto di rilievo è l'indirizzo per una gestione integrata da parte delle province delle riserve e dei siti della Rete Natura 2000, quali componenti di un unico sistema. E' previsto che gli atti di programmazione e gestione delle riserve siano il regolamento ed il programma coordinato per lo sviluppo del sistema provinciale o metropolitano delle riserve naturali regionali. Il programma riguarda tutte le riserve ricadenti nel territorio provinciale (comprese quelle in relazione alle quali i comuni svolgono funzioni meramente gestionali); viene soppressa la previsione del piano attuativo di gestione della riserva per ovvi motivi di snellezza procedurale ed operativa. Si favorisce anche per la provincia, in analogia a quanto previsto per i parchi, la creazione di una rete di rapporti tra le diverse province e con i parchi, anche con la predisposizione e la proposta di progetti di interesse comune.

Capo IV - Norme comuni per le aree naturali protette

(dall'articolo 55 all'articolo 62)

In questo Capo si disciplinano aspetti comuni per i parchi e le riserve. Nella "Sez. III - Norme a sostegno delle attività economiche e produttive eco-compatibili", in particolare, vengono disciplinate in modo originale rispetto alla normativa vigente, nuove forme per la promozione e valorizzazione economica e sociale dell'area protetta, con specifico riferimento alle attività agricole/forestali, di produzioni tipiche locali, del turismo verde, nonché della ricerca scientifica e dell'educazione ambientale, come specificatamente previsto dal PAER. Sono inoltre previste forme di accordo con le organizzazioni rappresentative delle categorie produttive e priorità nell'assegnazione di contributi e/o agevolazioni per le tipologie di interventi individuate. Si attribuisce, inoltre, espressamente alla Regione l'attività di coordinamento per la conoscenza e la promozione dei servizi offerti dal sistema regionale delle aree protette, con la creazione, tra l'altro, di una banca dati che implementerà il sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano.

Capo V - Norme sulle sanzioni e riduzioni in pristino

(dall'articolo 63 all'articolo 64)

In questo Capo vengono disciplinate le norme di cui all'oggetto del Capo in coerenza con la nuova disciplina introdotta con la presente legge. E' prevista una rivalutazione delle sanzioni amministrative.

Titolo III - Disciplina del sistema regionale della biodiversità. Riconoscimento e valorizzazione della geodiversità

Capo I - Disposizioni generali

(dall'articolo 65 all'articolo 72)

In questo Capo sono riportate le norme generali valide per i siti Natura 2000 e le funzioni dei soggetti competenti alla loro attuazione. Le sostanziali novità rispetto alla vigente l.r. 56/2000 riguardano, come sopra indicato, la riduzione delle tipologie dei siti a quelle sole previste dalle direttive comunitarie (SIC e ZPS), eliminando la vigente tipologia dei Sir di interesse regionale, previsti appunto solo dalla attuale disciplina regionale. Si riconoscono specifiche funzioni ai soggetti gestori delle aree protette nazionali al cui interno ricadono i siti della Rete Natura 2000. I parchi regionali sono individuati quali soggetti gestori dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti anche, solo parzialmente, al loro interno o nell'area contigua. I parchi regionali

possono, altresì, previa convenzione, compiere atti gestionali dei siti ricadenti nelle riserve o nelle aree ecologicamente connesse e funzionali al territorio di loro competenza. Come sopra riportato, tale attività di gestione non comprende l'esercizio delle funzioni in materia di vinca e di rilascio di nulla osta. Anche i comuni, possono, previa convenzione, gestire i siti ricadenti interamente sul proprio territorio.

Capo II - Disposizioni per la costituzione e per la gestione del sistema regionale della biodiversità (dall'articolo 73 all'articolo 77)

Questo capo disciplina le procedure per il riconoscimento e la designazione di SIC, ZPS, zone Ramsar e Aree di collegamento ecologico funzionale. Non vi sono particolari novità rispetto alla odierna disciplina. Si richiama il fatto che le zone Ramsar, le Aree di collegamento ecologico, se esterne ai perimetri di parchi, delle riserve, dei siti classificati quali SIC o ZPS, sono riconosciute e tutelate in sede e dalla disciplina dello strumento urbanistico ed in tale sede ne saranno definite anche gli indirizzi e i criteri per la loro gestione. In generale la presente legge snellisce e razionalizza la disciplina vigente. In questo Capo vengono inoltre riportate le modalità per la definizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione di tali siti. Per le definizioni utili per una lettura della legge, si rinvia, inoltre, allo specifico allegato (Glossario) alla legge.

Capo III - Forme e modalità di tutela e conservazione della fauna selvatica, della flora spontanea e degli habitat naturali e seminaturali (dall'articolo 78 all'articolo 86)

Questo Capo razionalizza ed aggiorna la specifica disciplina regionale ad integrazione e supporto della disciplina di cui ai siti della Rete Natura 2000, in relazione alle specifiche e peculiari caratteristiche della biodiversità toscana. In particolare definisce le specie animali e vegetali e gli habitat oggetto di specifiche tutele, rinviando ad appositi elenchi approvati dal Consiglio regionale la loro individuazione.

Capo IV - Valutazione di incidenza (dall'articolo 87 all'articolo 91)

In questo Capo, data anche l'esperienza acquisita, viene resa più certa la disciplina della Vinca e si introducono semplificazioni e snellimenti procedurali, soprattutto per quanto attiene agli interventi di ordinaria manutenzione che non hanno impatto sugli habitat e sulle specie (casi di esclusione della Vinca). Si definisce inoltre una migliore articolazione delle procedure della stessa Vinca, prevedendo tra l'altro lo spostamento delle funzioni in materia, oggi di competenza regionale, agli enti gestori delle aree protette nazionali per gli interventi compresi nel loro territorio, in analogia a quanto disciplinato per i parchi regionali. Si prevede anche di riportare la competenza della Vinca agli enti gestori dei siti della rete Natura 2000, sottraendola ai comuni. Ai fini della semplificazione delle procedure, è previsto anche che il parere di vinca sia reso insieme al rilascio del nulla osta, ove previsto.

Capo V - Sorveglianza e controllo. Sanzioni (dall'articolo 92 all'articolo 94)

In questo Capo vengono disciplinate le norme di cui all'oggetto del Capo relativamente alla nuova disciplina introdotta con la presente legge. In analogia a quanto previsto per le violazioni in materia di aree naturali protette, è previsto l'adeguamento dell'ammontare delle sanzioni amministrative.

Capo VI - Riconoscimento e valorizzazione della geodiversità (articolo 95)

In questo Capo viene riconosciuto il patrimonio geologico e viene valorizzata la geodiversità. Si prevede infatti che la Regione individui, su proposta di province, città metropolitane e parchi, anche su segnalazione dei comuni, i geositi di interesse regionale, la cui conservazione è strategica nell'ambito del territorio regionale. I geositi d'interesse regionale sono considerati invariati strutturali ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 65/2014 e sono oggetto di specifica tutela nell'ambito degli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio, a qualsiasi livello, oltre che soggetti alla disciplina relativa alle aree in cui

ricadono. Si prevede che possano essere oggetto di specifici progetti di valorizzazione ed educazione ambientale.

**Titolo IV - Alberi monumentali
(dall'articolo 96 all'articolo 100)**

In questo Titolo sono disciplinati gli alberi monumentali, secondo quanto previsto dall'attuale legge nazionale 10/2013 e dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 23 ottobre 2014.

**Titolo V - Servizio volontario di vigilanza ambientale
(dall'articolo 101 all'articolo 107)**

In questo Titolo si integra, nella presente legge, la disciplina delle GAV. Le GAV rientrano a pieno titolo tra le forme di volontariato previste dalla l.r. 28/93; viene confermata l'attuale conferimento della qualifica di pubblico ufficiale e si prevede che i singoli componenti possano essere: cittadini singoli, soggetti aderenti alle associazioni di volontariato ambientale iscritte al registro di cui all'articolo 4 della l.r. 28/1993, alle associazioni riconosciute ai sensi della legge n. 349/1986 che abbiano stipulato apposite convenzioni con gli enti gestori, nonché guardie venatorie volontarie, istituite ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 3/1994.

Si semplifica, inoltre, la disciplina di riferimento col rinvio, per aspetti di dettaglio, ad atti della Giunta relativamente, ad esempio, alle procedure e alle materie di esame e all'organizzazione dei corsi obbligatori.

Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali

**Capo I- Disposizioni di prima applicazione e transitorie del titolo II in materia di aree naturali protette
(dall'articolo 108 all'articolo 114)**

In questo Capo vengono disciplinate le norme di cui all'oggetto del Capo relativamente all'adeguamento degli atti alla nuova disciplina introdotta con la presente legge e alla verifica delle caratteristiche delle ex anpil e degli ex parchi provinciali ai fini della loro riconduzione nelle tipologie di aree protette previste dalla nuova legge.

**Capo II- Disposizioni transitorie del titolo III in materia di biodiversità e geodiversità
(dall'articolo 115 all'articolo 119)**

In questo Capo vengono disciplinati, in particolare, la procedura ed i termini un anno (in analogia a quanto previsto per la disciplina transitoria in materia di aree protette) per la riconduzione della tipologia di aree sopresse con la presente legge (siti di interesse esclusivo regionale) alla tipologia di pSIC, ZPS o SIC, qualora ne ricorrano le condizioni. Sino a tale adempimento, resta ferma la disciplina ad oggi prevista dalla l.r. 56/2000, abrogata con la presente legge.

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge, la Giunta regionale, di concerto con le province, la città metropolitana o i soggetti gestori, sottopone a verifica i geotipi di cui all'articolo 11 della l.r. 56/2000 come individuati all'allegato A della deliberazione del Consiglio regionale n. 26/2014. Le province o la città metropolitana, d'intesa con i comuni, entro novanta giorni dagli esiti di tale verifica, formulano alla Giunta regionale le proposte di istituzione di nuove riserve naturali regionali o di inserimento nell'elenco dei geositi di importanza regionale. Fino al completamento della verifica, sono confermati i siti geologici individuati nell'allegato A della del.c.r. 26/2014, ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla l.r. 56/2000

Sino a tale adempimento, resta ferma la disciplina ad oggi prevista dalla l.r. 56/2000, abrogata con la presente legge.

**Capo III- Disposizioni transitorie del titolo IV in materia di alberi monumentali
(articolo 120)**

L'elenco regionale degli alberi monumentali redatto ai sensi della l.r. 60/98 e la relativa disciplina sono fatti salvi fino all'approvazione dell'elenco nazionale previsto dal decreto ministeriale 23 ottobre 2014.

**Capo IV- Disposizioni transitorie del titolo V in materia di servizio volontario di vigilanza ambientale
(articolo 121)**

La commissione d'esame, costituita ai sensi della l.r. 7/1998, rimane in carica fino alla nomina di nuova commissione. Gli atti regionali, dgrt 331/1998 e dgrt 613/1998, rimangono in vigore in attesa della nuova deliberazione prevista dalla legge.

**Capo V Disposizioni finali
(dall'articolo 122 all'articolo 123)**

Si prevede che la trasmissione e diffusione dei dati, anche nei confronti dei privati avvenga, attraverso il ricorso ordinario alle modalità telematiche.

Titolo VII – Norme modificative. Abrogazioni. Norma finanziaria

In questo Titolo si disciplinano gli aspetti generali di adeguamento della previgente normativa con la presente legge.

**Capo I – Modifiche alla l.r. 24/1994
(dall'articolo 124 all'articolo 125)**

In questo Capo vengono modificate le norme della l.r. 24/1994, al fine di conformarle e renderle coerenti con la nuova disciplina introdotta con la presente legge.

**Capo II – Modifiche alla l.r. 65/1997
(dall'articolo 126 all'articolo 131)**

In questo Capo vengono modificate le norme della l.r. 65/1997, al fine di conformarle e renderle coerenti con la nuova disciplina introdotta con la presente legge.

**Capo III – Modifiche alla l.r. 24/2000
(dall'articolo 132 all'articolo 133)**

In questo Capo si modificano le norme relative al Piano annuale di Utilizzazione delle Risorse (PUR) di cui alla l.r. 24/2000 per la tenuta di San Rossore. Tale piano è previsto quale documento di accompagnamento al bilancio di previsione dell'ente parco, ai fini di più stretto collegamento e di una maggiore unitarietà della programmazione degli interventi relativi alla tenuta di San Rossore con le attività programmate in generale per il Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.

**Capo IV – Modifiche alla l.r. 10/2010
(dall'articolo 134 all'articolo 139)**

Si introducono modifiche alla l.r. 10/2010 conseguenti all'eliminazione della categoria dei siti di interesse regionale dalla normativa regionale e si effettuano richiami alla disciplina della vinca riportata nella nuova legge.

Capo V – Abrogazioni
(articolo 140)

Si prevede l'abrogazione delle l.r. 49/95, 56/2000, 7/98, 60/98.

Capo VI – Norma finanziaria
(articolo 141)

Si prevede che gli eventuali maggiori oneri previsti per le spese relative agli organi dei parchi non hanno ricadute sul bilancio regionale. Si prevede l'abrogazione del Titolo IV della l.r. 10/2010, e di parti delle l.r. 24/94 e 65/97 e di parte di altre leggi regionali.

Allegati

Glossario (art. 66)